

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO
TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
E LA COMUNITÀ EUROPEA
SUL TRASPORTO AEREO

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

di seguito denominate "Parti contraenti",

VISTO l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1º giugno 2002 (di seguito denominato "Accordo");

RICONOSCENDO l'importanza cruciale dell'aviazione civile per la creazione di collegamenti per passeggeri, merci e posta;

CONSIDERANDO che le Parti contraenti hanno concordato un ampio pacchetto bilaterale, comprendente il Protocollo istituzionale del presente Accordo, al fine di stabilizzare e sviluppare relazioni reciproche nei settori relativi al mercato interno a cui partecipa la Svizzera;

RIBADENDO, nel contesto dell'ampio pacchetto bilaterale tra le Parti contraenti, l'impegno comune delle Parti contraenti per un'aviazione civile sicura, protetta, competitiva, sostenibile e innovativa,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo è modificato come segue:

- (a) all'articolo 2, le parole "secondo quanto disposto dall'allegato del presente Accordo" sono soppresse;
- (b) all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I diritti di traffico tra punti situati all'interno della Svizzera e tra punti situati all'interno degli Stati membri dell'Unione sono garantiti a partire dalla prima stagione aeronautica dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo.";
- (c) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualsiasi intervento volto a garantire l'osservanza del presente Accordo, ai sensi del presente articolo, deve essere attuato in conformità all'articolo 19.";
- (d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 21

1. È istituito un Comitato misto.

Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.
3. Il Comitato misto:
 - (a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;
 - (b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo conformemente all'articolo 10 del Protocollo istituzionale del presente Accordo;
 - (c) formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
 - (d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo; ed
 - (e) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.
4. In caso di modifica degli articoli 1–6, 10–15, 17 o 18 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "Protocollo (n. 7)"), il Comitato misto modifica di conseguenza l'allegato A dell'allegato.

5. Il Comitato misto delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

6. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti. I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

7. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno e lo aggiorna se necessario.

8. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.";

(e) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 28°

1. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata come un obbligo per una Parte contraente di mettere a disposizione informazioni classificate, salvo che ciò sia previsto in un atto giuridico dell'Unione integrato nell'allegato del presente Accordo.

2. Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle Parti contraenti o tra di esse scambiati ai sensi del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, e alle relative modalità in materia di sicurezza.

3. Il Comitato misto adotta mediante decisione le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le Parti contraenti.;"

(f) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 34

Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alle condizioni stabilite in detti Trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera."

2. L'allegato dell'Accordo è modificato come segue:

(a) il testo sotto il titolo "ALLEGATO" e sopra il sottotitolo "1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile" è sostituito dal seguente:

"SEZIONE A

– Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

- Fatto salvo l'articolo 15 del presente Accordo, il termine "vettore aereo comunitario", utilizzato negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008.
- Qualsiasi riferimento contenuto negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato agli articoli 81 e 82 del Trattato o agli articoli 101 e 102 del TFUE si intende fatto agli articoli 8 e 9 del presente Accordo.

SEZIONE B";

- (b) nella sezione 2 (Regole di concorrenza), alla voce relativa al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, la frase introduttiva "Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:" è sostituita da "Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, si applica quanto segue:";
- (c) nella sezione 3 (Sicurezza aerea (safety)), la voce relativa al regolamento (UE) 2018/1139 è modificata come segue:
- (i) il paragrafo seguente è soppresso:
"Nonostante l'adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si intendono estesi alla Svizzera.";

(ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"(c) all'articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:

"La Svizzera concede all'Agenzia e al suo personale, nel quadro delle funzioni ufficiali ricoperte da quest'ultimo al servizio dell'Agenzia, i privilegi e le immunità di cui all'allegato A basati sugli articoli 1–6, 10–15, 17 e 18 del Protocollo (n. 7). I riferimenti ai corrispondenti articoli di tale Protocollo sono indicati tra parentesi a titolo informativo. " ;";

(d) nella sezione 3 (Sicurezza aerea (safety)), alla voce relativa al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, nel primo paragrafo le parole "il secondo trattino dell'allegato" sono sostituite da "il primo trattino della sezione A dell'allegato";

(e) nella sezione 3 (Sicurezza aerea (safety)), alla voce relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, nel primo paragrafo le parole "il secondo trattino dell'allegato" sono sostituite da "il primo trattino della sezione A dell'allegato";

(f) nella sezione 5 (Gestione del traffico aereo), alla voce relativa al regolamento (CE) n. 549/2004, il paragrafo seguente è soppresso:

"Nonostante l'adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta disposizione non si intendono estesi alla Svizzera. ";

(g) nella sezione 9 (Allegati), la lettera A è sostituita dalla seguente:

"A: Privilegi e immunità";

(h) l'allegato A dell'allegato e l'appendice dell'allegato A sono sostituiti dal testo riportato nell'appendice del presente Protocollo.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:

- (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

- (d) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;

- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per la Confederazione Svizzera" e "Per l'Unione europea")

Appendice

"ALLEGATO A

Privilegi e immunità

ARTICOLO 1

(corrispondente all'articolo 1 del Protocollo (n. 7))

I locali e gli edifici dell'Agenzia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO 2

(corrispondente all'articolo 2 del Protocollo (n. 7))

Gli archivi dell'Agenzia sono inviolabili.

ARTICOLO 3

(corrispondente agli articoli 3 e 4 del Protocollo (n. 7))

1. L'Agenzia, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I beni e i servizi destinati a un uso ufficiale dell'Agenzia esportati dalla Svizzera o forniti all'Agenzia in Svizzera non sono soggetti a dazi o imposte indiretti.
3. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e dei servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa). L'Agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito in Svizzera, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo della Svizzera.
4. L'esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dalla Svizzera.
5. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

ARTICOLO 4

(corrispondente all'articolo 5 del Protocollo (n. 7))

L'Agenzia beneficia in Svizzera, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Agenzia non possono essere censurate.

ARTICOLO 5

(corrispondente all'articolo 6 del Protocollo (n. 7))

I *lasciapassare* dell'Unione rilasciati ai membri e agli agenti dell'Agenzia sono riconosciuti come titoli di viaggio validi sul territorio della Svizzera. Tali *lasciapassare* sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), comprese le modifiche successive).

ARTICOLO 6

(corrispondente all'articolo 10 del Protocollo (n. 7))

I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione che partecipano ai lavori dell'Agenzia, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione in Svizzera, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

ARTICOLO 7

(corrispondente all'articolo 11 del Protocollo (n. 7))

Sul territorio della Svizzera e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia:

- (a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari e degli agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione e i propri funzionari e altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
- (b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

- (c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- (d) godono del diritto di importare in franchigia la mobilia e gli effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione in Svizzera, e del diritto di riesportarli in franchigia alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera;
- (e) godono del diritto di importare in franchigia l'autovettura destinata all'uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera.

ARTICOLO 8

(corrispondente all'articolo 12 del Protocollo (n. 7))

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal diritto dell'Unione, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia sono soggetti, a profitto dell'Unione, a un'imposta su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Agenzia.

Essi sono esenti da imposte federali, cantonali e comunali svizzere su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Agenzia.

ARTICOLO 9

(corrispondente all'articolo 13 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Agenzia, stabiliscono la loro residenza fiscale sul territorio della Svizzera al momento dell'entrata in servizio presso l'Agenzia, sono considerati, sia in Svizzera che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia uno Stato membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovano in Svizzera sono esenti dall'imposta di successione in Svizzera; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 10

(corrispondente all'articolo 14 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell'Unione stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

I funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia non sono pertanto obbligati ad associarsi al sistema di previdenza sociale svizzero, purché siano già coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. I componenti del nucleo familiare dei membri del personale dell'Agenzia sono coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione, purché non siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'Agenzia e purché non beneficino di prestazioni di previdenza sociale da parte di uno Stato membro dell'Unione o della Svizzera.

ARTICOLO 11

(corrispondente all'articolo 15 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell'Unione determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Agenzia cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e degli altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente alla Svizzera.

ARTICOLO 12

(corrispondente all'articolo 17 del Protocollo (n. 7))

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concessi ai funzionari e agli altri agenti dell'Agenzia esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

L'Agenzia ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o a un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Agenzia.

ARTICOLO 13

(corrispondente all'articolo 18 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell'applicazione del presente allegato A, l'Agenzia agirà d'intesa con le autorità responsabili della Svizzera o degli Stati membri dell'Unione interessati.".
